

ORIENTAMENTI

**FERDINANDO BRIZZI,
GIANCARLO CAPECCHI, ANTONIO RINAUDO**

**La reimmissione della liquidità illecita
nel circuito economico ed il delitto di reimpiego
tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale:
prospettive di futura armonizzazione**

1. Nei delitti a scopo di lucro, gli introiti ricavati dalla loro consumazione, ascrivibili alla categoria giuridica del profitto o provento, sono destinati al consumo immediato, oppure all'investimento in ulteriori condotte illecite (es. finanziamento dell'acquisto di stupefacente destinato allo spaccio), oppure in operazioni di occultamento o ripulitura dell'origine illecita (es. mediante sostituzione della refurtiva con altri beni fungibili della medesima specie di origine non sospetta, oppure mediante predisposizione di documentazione idonea ad attestarne falsamente un'origine lecita, oppure mediante trasformazione di oggetti in materia prima ed alterazione delle caratteristiche distintive di un bene infungibile), oppure ad impieghi astrattamente suscettibile di produrre frutti ulteriori, apparentemente leciti ma in realtà viziati dal nesso di diretta derivazione dai proventi illeciti originari.

Tali sfumature di comportamento *post-delictum* corrispondono, su un piano economico, a fenomeni di: impiego diretto di proventi, finalizzato alla soddisfazione immediata di bisogni o desideri percepiti come basilari; riciclaggio, finalizzato a mimetizzare i proventi ricavati e ad eludere le indagini sulla relativa provenienza; reimpiego, finalizzato a soddisfare bisogni o desideri percepiti come essenziali o voluttuari, ma - a differenza dell'impiego - in via mediata, ovvero mediante l'intrapresa di iniziative economiche (a loro volta lecite o illecite) che, dopo l'ammortamento immediato di costi e passività, consentano la produzione di maggiori guadagni futuri e, quindi, di un maggiore potere di acquisto per l'agente, nonché di un maggiore benessere anche per il proprio gruppo di riferimento (es. maggiore occupazione per gli affiliati, per i familiari o per i compaesani).

Per tradizione l'ordinamento italiano mira a punire gli autori dei cd. delitti presupposti solo per la scelta delittuosa originaria e non per i cd. *post-facta* che ne conseguano come manifestazione di consumo, o di autoriciclaggio o di autoreimpiego del ricavato.

Ed invero, giustizia sostanziale impone strategie punitive proporzionate ed un rispetto non formale del principio del *ne bis in idem*; ma in termini di politica criminale tali principi hanno di fatto comportato l'impotenza dello Stato nei confronti dei più audaci affaristi, che siano riusciti a riciclare e reimpiegare i proventi di delitti altamente remunerativi al punto da far perdere traccia di una diretta derivazione e pertinenzialità rispetto ai singoli delitti, quindi al punto da mettere le ricchezze al riparo dalle confische penali tradizionali¹.

Ciò significa che la punibilità per i delitti di riciclaggio e reimpiego, come emerge dalla lettera degli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., è attualmente riservata solo a soggetti diversi dall'autore del delitto presupposto e dagli eventuali concorrenti nel medesimo reato. A parte l'ipotesi teorica in cui l'autore del delitto presupposto compri beni con denaro che il venditore sappia essere di origine delittuosa e, quindi, commetta ricettazione del prezzo, le sanzioni colpiranno solo i terzi che riciclino le refurtive di altrui reati o le utilizzino come risorsa di sostegno di attività economiche.

Il rischio d'incriminazione per tali condotte comporta che, nella maggior parte dei casi, esse siano eseguite in modo da perseguire una reciproca convenienza sia per l'autore del delitto presupposto, sia per l'autore del delitto di riciclaggio o reimpiego (basti pensare al riciclaggio commesso da un professionista o al reimpiego commesso da una multinazionale o da una finanziaria senza scrupoli), ma può altresì capitare che il terzo operi nell'interesse esclusivo dell'autore del delitto presupposto (es. nel caso del gregario di un gruppo criminale adibito, senza compenso *ad hoc*, alla fusione di metalli preziosi rubati per ottenere lingotti), o che l'autore materiale non persegua un proprio vantaggio economico (es. qualora preferisca coltivare la propria immagine tra i terzi beneficiati; si pensi ad un boss camorristico che doti di risorse gli affiliati per consentire loro di avviare attività economiche anche per assumere altri sodali, oppure ad un terrorista che destini le refurtive al finanziamento di attività di addestramento di altri membri del sodalizio).

È evidente, quindi, che non è dato generalizzare in modo semplicistico fenomeni che presentano una ricca e variegata casistica, tanto che attenta dottrina ha tentato di enucleare il reimpiego come fase di transizione ricorrente nei fenomeni riciclatori, soprattutto in relazione al denaro. La fungibilità di tale

¹ Si pensi in merito ai notevoli limiti dell'art. 240 c.p., e, dal punto di vista della tassatività stretta dei delitti aggraviati, dell'art. 12-*sexies* D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356; quest'ultimo strumento, peraltro, onera l'organo requirente di non agevoli incombenze probatorie in merito alla sproporzione tra patrimonio dell'imputato e redditi leciti dichiarati, la cui difficoltà massima si manifesta proprio qualora i profitti originari vengano reimpiegati in attività lecite e regolari dal punto di vista amministrativo-contabile

peculiare bene infatti, senza tale transizione e, quindi, senza una tracciabilità che ne offuschi la reale provenienza, resterebbe una mera plus-valenza ingiustificata agevolmente confiscabile². E l'impiego in attività economiche reali o artificiose (come nel caso di società cartiere o ditte di copertura che emettano fatture o scontrini fittizi) consente di costruire una forma posticcia di tracciabilità del denaro in esse investito e da esse ottenuto.

L'attività di riciclaggio, invero, consiste solitamente in una fase di ripulitura del denaro o degli altri beni, onde ostacolare l'identificazione dell'origine illecita (*money laundering*), e nella successiva fase di impiego dei beni ripuliti in attività economiche o finanziarie legali (*recycling*).

Ma l'evoluzione delle tecniche di circolazione giuridico-economica di beni e servizi ha imposto una nuova tripartizione di tale processo, gravitante intorno alla fase del 'piazzamento' o 'collocamento' (*placement*) dei proventi illeciti nel mercato interno o internazionale, al fine di allontanare il denaro o i beni di origine delittuosa dallo scenario del crimine, fornendo loro collocazioni provvisorie puramente ostative ad eventuali attività di indagine (ciò mediante trasporto fisico, magari all'estero, utilizzando sia i tradizionali 'spalloni', o mediante transazioni elettroniche, depositi bancari frazionati, acquisti di opere d'arte o di preziosi, etc.), in cui possono anche rilevarsi complicità di esponenti di banche, finanziarie, commercianti o professionisti.

Segue una seconda fase di 'stratificazione' (*layering*) finalizzata a predisporre una copertura idonea a legittimare provenienza e appartenenza delle risorse illecite (ciò mediante trasferimenti internazionali di fondi, operazioni societarie in Paesi *off-shore*, transazioni simulate, etc., tali da sovrapporre plurimi strati documentali, tali da acuire le difficoltà di corretta ricostruzione (*paper*

² cfr. Cass., Sez. II, 14 dicembre 2011, Del Buono, in *www.italgiure.it*, in cui si legge che «Non osta a tale configurazione la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibile od infungibile, atteso che il sequestro preventivo ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti, il concetto di profitto o provento di reato - legittimante la confisca e, quindi, il sequestro ex art. 321 c.p.p., co. 2 - comprende non soltanto i beni che l'autore si procura per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma ogni altra utilità che sia conseguenza anche indiretta e mediata della sua attività criminosa (cfr. Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1995, in *Mass. Uff.*, n. 200855; Id., Sez. VI, 22 settembre 93, *ivi*, n. 1041; in senso analogo, più di recente, v. - ex aliis - Cass., Sez. VI, 29 maggio 2003, in *Mass. Uff.*, n. 225757; Id., Sez. II, 5 dicembre 2008, *ivi*, n. 241973). Ed ancora: secondo Cass., Sez. un., 9 luglio 2004, *ivi*, n. 228166, è ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscano profitto di reato non solo ove la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, ma anche quando sussistano indizi in virtù dei quali il denaro di provenienza illecita risulti essere stato reinvestito.

trail), con operazioni tali da rendere quasi indefettibile la cooperazione di professionisti e intermediari specializzati, soprattutto in Paesi caratterizzati da legislazioni permissive.

Il processo termina con la terza fase di ‘integrazione’, che dà vita al vero reimpiego dei proventi ripuliti, sovente immessi in bacini di giacenza di capitali di origine lecita (*commingling*) e in circuiti economico-finanziari legali in modo da determinare fenomeni di commistione e mimetismo (si pensi al caso di acquisti di immobili, attività commerciali o industriali, magari mediante interposti), tali da rendere arduo risalire all’originaria provenienza illecita³.

La dottrina economica ha definito il riciclaggio, distinguendolo da altre attività economiche illegali o criminali, come operazione di trasformazione di un flusso di potere d’acquisto potenziale, ovvero non direttamente utilizzabile in consumi o investimenti, perché frutto di illegale accumulazione, in potere d’acquisto effettivo. L’attenzione sarà quindi concentrata generalmente su un soggetto che, commesso un reato che ha prodotto accumulazione di risorse illecite, le movimenti al fine di attualizzare o accrescere, successivamente, le sue disponibilità finanziarie attraverso forme di lecito investimento o di ulteriore impiego illecito, alternativa che si specializza in seno alle organizzazioni criminali, deputate ad accumulare nei mercati illegali risorse destinate poi al successivo riciclaggio ed infine al consumo, risparmio, investimento nei settori legali o reinvestimento nei mercati illegali⁴.

Quindi, come sottolineato dalla dottrina giuridica ed economica, il reimpiego è solitamente la fase terminale del fenomeno riciclatorio nel suo complesso, ma il legislatore penale appare aver ridotto tale fenomeno ad una nicchia secondaria e di scarsa e limitata applicazione, contrariamente a quanto può opinarsi in relazione al sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Come accennato, il micro-sistema della prevenzione è immune dagli ostacoli derivanti dall’assenza di una fattispecie incriminatrice dei cc.dd. “autorici-claggio e autoreimpiego”, che ad oggi nell’ordinamento italiano inibiscono la punibilità dell’autore del delitto presupposto e la confiscabilità penale dei proventi indirettamente da esso derivanti (il cd. frutto e reimpiego); e per il reimpiego in particolare non si pongono problemi derivanti dalla cd. clausola di riserva, che impone di verificare che la reimmissione dei proventi illeciti nel circuito economico non costituisca episodio di ricettazione o di riciclag-

³ STILE, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 2009.

⁴ MASCIANDARO, *Il riciclaggio dei capitali illeciti profili di analisi economica*, in www.gnosis.aisi.gov.it.

gio.

La nozione di reimpiego, nell'ambito della prevenzione, è presa in considerazione:

dall'art. 20, sequestro: *«il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»*;

dall'art. 24, confisca: *«il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»*.

Il testo delle disposizioni citate rivela l'aggregabilità diretta anche dell'autore del delitto presupposto mediante il sequestro e la confisca, dispensando dal distinguere le sfumature della condotta individuata rispetto a quelle di una eventuale ricettazione o riciclaggio.

E la ricaduta pratica è evidente ove la norma legittima il sequestro sulla base della prova, a carico dell'accusa, dei seguenti elementi:

a) della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato (a1) o all'attività economica svolta (a2);

b) della provenienza illecita in quanto frutto (b1) o reimpiego (b2) di attività illecite.

E la giurisprudenza attualmente dominante ammette che tali presupposti siano provati alternativamente, pur potendo l'autorità proponente spingersi a fornirne la prova congiunta⁵.

Per addivenirsi alla confisca, poi, alla conclusione del procedimento, la norma prevede, in modo progressivamente più pregnante rispetto ad un semplice sequestro, che *«dei beni sequestrati (...) non sia stata dimostrata la legittima provenienza»*, attribuendo quindi anche alla difesa una porzione significativa

⁵ L'autonomia delle due nozioni, sproporzione e reimpiego, d'altra parte, è chiarita dallo stesso testo normativo, nella parte in cui, attraverso l'uso della congiunzione "nonché", distingue nettamente fra loro l'ipotesi in cui la confisca si fonda sulla sproporzione di valore tra beni e attività "trasparenti" del proposto (parametro, questo, assunto quale indice presuntivo della illecita origine dei beni o della relativa provvista), rispetto alla ipotesi in cui i beni *«risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»*; cfr. Cass., Sez. V, Sent., 21 febbraio 2014, Caravello, in www.italgiure.it.

dell'onere probatorio al fine di contestare il compendio accusatorio, fermo l'obbligo del giudice (cfr. L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, co. 2 e 3) di individuare ed evidenziare gli elementi da cui risulta la disponibilità del proposto sui beni ed il valore sproporzionato di essi rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, oppure - in alternativa - i "sufficienti" indizi che i predetti beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego⁶. Quindi, nell'ipotesi in cui l'applicazione della misura sia stata proposta in base alla sproporzione dei beni, in confronto con il reddito dichiarato (a1) o derivante dall'attività economica comunque svolta (a2), la dialettica processuale sarà concentrata sull'analisi del disavanzo - globale e relativo a singole annualità reddituali - tra il valore dei beni acquisiti ed il presumibile ammontare di risorse impiegate, tracciabili o ricostruite in base ad una verosimiglianza empirica; invece, nell'ipotesi in cui l'applicazione della misura sia stata proposta nel presupposto della provenienza illecita dei beni o della relativa natura di "frutto" di attività illecite (b1) o di "reimpiego" di proventi di reato (b2), la dialettica processuale sarà concentrata sulla provenienza in concreto e sulle modalità di acquisto⁷.

L'onere probatorio, in chiave accusatoria, è agevolato quando si verte in materia di criminalità mafiosa, presupposto che consente la misura patrimoniale della confisca nei confronti di un soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso sulla base della sussistenza di indizi fattuali e logici idonei a far ritenere la ricorrenza dei presupposti di sproporzione, fruttificazione o reimpiego sopra indicati⁸.

A tale facilitazione va di certo riconnessa la riflessione sopra svolta in relazione alle notevoli difficoltà di tracciatura derivanti dalle sempre più sofisticate tecniche di riciclaggio, soprattutto di liquidità, idonee a mimetizzare e rendere meno palese la sproporzione, imponendosi quindi un'accurata analisi sull'eventuale anomalia delle operazioni economiche e finanziarie, le cui connotazioni concrete possono quindi fornire preziosi indizi, da cui desumere fenomeni di indebito arricchimento verosimilmente riconducibili alla fruttificazione o al reimpiego di proventi delittuosi.

Corollario di tali principi è che le nozioni di sproporzione o di frutto/reimpiego possono rivelarsi anche limitatamente ad addizioni, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del proposto, che per motivi di proporzione e di equità sostanziale (cfr. art. 42 Cost.) saranno aggredi-

⁶ Cass., Sez. V, 21 febbraio 2014, Caravello, www.italgiure.it.

⁷ Cass., Sez. II, 23 marzo 2011, PG Corte D'App., Lecce, www.italgiure.it.

⁸ Cass., Sez. V, 29 marzo 2013, Casamonica, www.italgiure.it.

bili solo mediante confisca parziale⁹, o limitatamente ad alcuni beni contenuti in un patrimonio in sé non sospetto, oppure al solo incremento di valore ad esso apportato da quei beni¹⁰, salvo che il bene iniziale non abbia perduto ogni autonomia economica, imponendo di confiscare per intero il bene oggetto di modificazione in accrescimento¹¹.

Si è già sopra accennato che l'autonomia dei due criteri ablativi, sproporzione e reimpiego, non ne impedisce l'applicazione congiunta, tanto che la c.d. "doppia via", che anzi in taluni casi può rivelarsi opportuna¹². E ciò soprattutto nelle realtà imprenditoriali che *ex se* si rivelino inscindibile risultato di operazioni di reimpiego e fruttificazione di proventi delittuosi investiti in attività apparentemente lecite. Si allude, in particolare, alle c.d. "imprese mafiose", che l'art. 34, d.lgs. n. 159 del 2011 in particolare mira a bonificare e controllare con l'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche («entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»).

La misura di prevenzione predetta, una volta rubricata come "sospensione temporanea dall'amministrazione d'impresa" fu introdotta dal legislatore antimafia accanto alle misure di prevenzione patrimoniali tradizionali del sequestro e della confisca con il D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356), che aggiunse alla legge n. 575 del 1965 gli artt. 3-*quater* e 3-*quinquies*, cui ora è subentrato l'art. 34 cit.¹³.

⁹ L'*iter* della giurisprudenza di legittimità e della dottrina sul punto è ripercorso in FORTE, *Il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata: indagini, prove ed accertamento processuale*, in *Relazione incontro CSM*, Roma, 7-9 marzo 2011.

¹⁰ Cass., Sez. I, 30 gennaio 2013, Turbante, *www.itagiure.it*.

¹¹ Il riferimento riguardava in particolare la fattispecie di un'opera di accrescimento di un bene (costruzione su suolo non ancora edificato) tale da superare il valore originario del bene medesimo (il detto suolo), determinante la conseguente impossibilità di un apprezzamento separato tra il bene nel suo stato iniziale ed il bene oggetto di trasformazione, valorizzatosi in misura relevantissima (Cass., Sez. VI, 29 aprile 2013, PG Catanzaro, in *Mass. Uff.*, n. 18807).

¹² Per esempio, la dimostrazione di una reiterata immissione nel patrimonio di una società di flussi di liquidità non giustificata dagli utili, né derivata da altre fonti lecite, da parte di soggetti riconducibili alle categorie di pericolosità sociale delineate dal d.lgs. n. 159 del 2011, legittima l'ablazione dell'intero patrimonio societario a titolo di reimpiego (Cass., Sez. I, 16 aprile 2012, Aquilia, in *Mass. Uff.*, n. 14280).

¹³ Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al primo comma dell'art. 34 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno

Essa, al termine del periodo di “osservazione e amministrazione controllata” può esitare in un’ipotesi di confisca affatto diversa da quella ordinaria, potendo riguardare beni pertinenti ad attività oggettivamente agevolative di quelle criminose; e trattandosi di beni intestati a terzi che non si presume siano meri prestanome, bensì agevolatori, la confisca è praticabile quando risulti che l’avvio o l’alimentazione dell’attività sia stata resa possibile proprio grazie ad un consistente apporto di capitali e/o condotte illecite; tale connessione, comportando una obiettiva commistione di interessi tra attività d’impresa e attività criminosa rende evidente o altamente probabile che la prima sia frutto o reimpiego della seconda e che il gestore della prima sia “certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso” (Corte cost., n. 487 del 1995¹⁴).

Non può dunque sfuggire all’interprete come il legislatore “di prevenzione” abbia riservato alla nozione di reimpiego un’efficacia espansiva, che si spinge a consentire l’ablazione della cd. impresa mafiosa, mentre quello penale la consideri ipotesi residuale, determinando un’asimmetria ingiustificata, ancor più evidente laddove il sistema di prevenzione valorizza in negativo la nozione di reimpiego anche per limitare la tutelabilità dei terzi creditori del proposto (cfr. art. 52, D.Lgs. n. 159 del 2011 «*La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonchè i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: ... b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità*”), persino qualora per grave negligenza professionale o organizzativa non si siano resi conto dell’agevolazione fornita al proposto¹⁵.

dei delitti previsti dagli art. 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter c.p., il tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di predette attività. L’amministrazione giudiziaria è soggetta ad un limite temporale massimo di 18 mesi: 6 mesi con la previsione di un rinnovo che non può superare complessivamente i 12 mesi (co. 3). Per ulteriori approfondimenti sull’istituto si rinvia alla dottrina che recentemente si è occupata di tal materia, compendiando alcune delle più significative riflessioni degli studiosi: cfr. CAPECCHI, *Le misure di prevenzione patrimoniale. Laboratorio di esperienze pratiche. Riflessioni comparative e spunti operativi*, Forlì, 2011; BRIZZI, PALAZZO, PERDUCA, *Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Rimini, 2012.

¹⁴ Cass., Sez. II, 23 febbraio 2011, Battaglia, in *Mass. Uff.*, n. 6977.

¹⁵ Per ulteriori approfondimenti in merito alla nozione di terzo e di buona fede si rinvia alla dottrina che si è recentemente occupata della materia: cfr. BRIZZI, CAPECCHI, FICHERA, *Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi*, Torino, 2013; Cass., Sez. I, 26 settembre 2012, Hoffman, in *Mass. Uff.*, n. 36990. Si badi che tali posizioni della giurisprudenza penale andranno adattate in chiave evolutiva alla nuova ottica della prevenzione patrimoniale concepita in seno al c.d. Codice Antimafia, che richiede un presupposto di strumentalità del rapporto creditorio rispetto all’attività illecita del proposto; il che im-

3. A fronte della esaminata nozione “espansiva” del reimpiego in sede di prevenzione, invece nel diritto penale è persino disagevole riservarle un effettivo, sia pure limitato, ambito di operatività.

L’art. 648-ter c.p. prevede che «*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493*».

La ratio della norma è quella di evitare l’inquinamento delle transazioni economico-finanziarie ed il conseguente inquinamento del mercato, indipendentemente dal compimento di operazioni preliminari di mimetizzazione dell’origine delittuosa delle risorse impiegate. La condotta dissimulativa è infatti elemento indefettibile nel solo delitto di riciclaggio (art. 648-bis) e non in quello di reimpiego¹⁶. Tuttavia, nonostante la semplicità, la c.d. clausola di

plica che il terzo possa essere ritenuto in mala fede non solo quando abbia tratto o consentito volontariamente un indebito vantaggio dalle interazioni con l’autore del delitto, ma anche quando abbia solo agevolato, con colpa generica o specifica, l’attività del proposto senza ottenerne un vantaggio particolare o persino - secondo gli orientamenti più severi - quando ne abbia ricevuto un sostanziale danno; cfr. Trib. Napoli, 13 agosto 2010, in www.penalecontemporaneo.it. Per quanto concerne la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., Sez. I, 28 settembre 2012, Intesa San Paolo, in *Mass. Uff.*, n. 37462, in cui si legge che «*il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, L. n. 575 del 1965, ex art. 2ter, sussiste a carico del terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, l’onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e quindi di avere fatto affidamento “incolpevole”, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si è acquisito il diritto di garanzia (Cass., Sez. V, 09 aprile 2009, Banca della Campania S.p.A., in *Mass. Uff.*, n. 243610); onere, il predetto, di cui è stata già rilevata la manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità, atteso che, da un lato, il doveroso bilanciamento tra gli interessi statali e quelli del privato porta a ritenere opportuna (come affermato anche da Corte cost., n. 1 del 1997) la prevalenza dei primi rispetto ai secondi, e, dall’altro, la posizione del privato risulta comunque tutelata facendo salva la possibilità che egli provi la sua buona fede (Cass., Sez. I, 29 luglio 2011, Mps Gestione Crediti Banca Spa, in *Mass. Uff.*, n. 250910). In particolare, il Tribunale ha motivato in modo puntuale e non apparente il mancato assolvimento del suddetto obbligo gravante sull’istituto di credito ricorrente - creditore ipotecario di società di persone e di capitali, facenti capo ai R., che avevano conseguito aperture di credito per oltre sette miliardi in vecchie lire, a garanzia delle quali era stata iscritta ipoteca su diversi immobili divenuti oggetto dell’opposto provvedimento definitivo di confisca - evidenziando le anomalie delle vicende patrimoniali delle medesime società emergenti dalla mera lettura dei rispettivi bilanci e movimentazioni bancarie, attestanti flussi di denaro in entrata e in uscita in palese contrasto con i modesti volumi di affari dichiarati, così come i consistenti aumenti di capitale da parte del R. e dei suoi soci risultavano del tutto sproporzionati all’esiguità dei redditi dichiarati e deponevano inequivocabilmente per la non illibatezza dell’imprenditore e delle società del suo gruppo anche in considerazione dei procedimenti giudiziali e di prevenzione subiti dal prevenuto, dei quali la banca aveva avuto contezza, disponendo comunque di tutti gli strumenti utili alla formulazione di un corretto giudizio di affidabilità dei soggetti individuali e sociali finanziati*».

¹⁶ Cass., Sez. II, 11 aprile 2013, Piccioni, in *Mass. Uff.*, n. 16436.

sussidiarietà riduce notevolmente l'applicazione concreta della predetta norma penale, escludendola qualora si ravvisi a monte un concorso nel reato presupposto oppure una previa attività di ricettazione o riciclaggio da parte del medesimo soggetto, con la conseguenza che il concorrente nel reato presupposto, il ricettatore e il riciclatore non possono essere puniti per il successivo impiego, ovvero per il momento in cui le acquisizioni illecite potrebbero fruttificare ricchi rendimenti¹⁷.

A fronte di questi ristretti limiti di operatività la giurisprudenza ha con non poche difficoltà ritagliato dei margini di applicazione alla fattispecie del reimpiego che non fossero meramente simbolici. Si è in particolare iniziato a consentire la prevalenza dei reati *ex artt.* 648 e 648-*bis* qualora fossero ben distinguibili successive azioni, prima di ricettazione e/o riciclaggio, quindi di impiego, oppure qualora una serie di condotte di ricettazione e riciclaggio fossero *ab initio* realizzate al premeditato fine dell'impiego economico dei proventi del delitto¹⁸.

Come per il riciclaggio, anche per il reimpiego non è prevista alcuna incriminazione per il c.d. "autoreimpiego", con la conseguenza che l'autore del reato presupposto non sarà punibile anche qualora le condotte di consolidamento dell'indebito arricchimento vengano svolte per interposta persona, magari dopo avere indotto in inganno un terzo ignaro che funga da autore mediato del delitto, *ex art.* 48 c.p.¹⁹ Tale principio è stato espressamente affermato solo con riferimento al delitto di cui all'*art.* 648-*bis* c.p., ma l'identica struttura della norma *ex art.* 648-*ter* c.p. porta alla medesima conclusione, anche per la collocazione sistematica, che relega il reimpiego a norma di chiusura volta a sanzionare le residue condotte sfuggite all'ambito della ricettazione o del riciclaggio.

Resta integra, invece, la sanzionabilità *ex artt.* 648-*bis* e *ter* c.p. dei terzi concorrenti, fattore che consente di contrastare per lo meno le attività che arrechino un contributo essenziale, anche atipico, alle operazioni di consolidamento della locupletazione, da parte dall'indotto associativo, professionale ed economico gravitante all'altrui commissione di delitti lucrativi. In particolare, tale ambito si rivela prezioso contro le organizzazioni criminali che prevedano una specializzazione di ruoli, coordinando le operazioni di riciclaggio e reimpiego affidate a sodali distinti rispetto agli autori materiali dei delitti presupposti.

¹⁷ Cass., Sez. II, 11 aprile 2013, PM Tribunale Ascoli Piceno, in *Mass. Uff.*, n. 16432.

¹⁸ Cass., Sez. II, 4 febbraio 2010, Maldini, in *Mass. Uff.*, n.4800.

¹⁹ Cass., Sez. II, 27 febbraio 2013, Proc. Rep. Tribunale Cuneo, in *www.italigiure.it*.

Ma la casistica concreta criminologica, ancor prima che giudiziaria, rivela una realtà che evidenzia la superficialità delle eccessive generalizzazioni normative sopra citate; ed invero, nella realtà una medesima complessiva operazione economica può concentrare nella medesima persona entrambi i ruoli; si pensi al caso di un rapinatore che conferisca risorse delittuose in una società che, gestita da terzi dotati di effettiva autonomia, le impieghi per conseguire gli scopi sociali e ne restituisca una rendita al conferente (che a sua volta potrà assumere la veste formale di socio, oppure di creditore obbligazionario, o ancora di lavoratore dipendente o di consulente esterno, etc.).

In siffatta ipotesi gli amministratori della società commetteranno sia reimpiego, in relazione alla quota destinata all'attività societaria ed alle proprie remunerazioni, sia riciclaggio, nella parte destinata a rientrare nella disponibilità del rapinatore; sul piano probatorio potranno individuarsi da un lato il dolo generico del reimpiego in capo agli amministratori consapevoli della provenienza delittuosa delle risorse, dall'altro il dolo del riciclaggio qualora, ad esempio, gli amministratori apprestino in favore dell'autore del conferimento strumenti che ne consentano la ripulitura²⁰ (ad esempio false attestazioni

²⁰ Ecco che, quindi, ben potrebbero coesistere i due fenomeni del sostegno economico-finanziario in favore del terzo, mediante conferimento di una parte della refurtiva, e, nel contempo, della ripulitura della rendita tratta dalla residua parte dei proventi del reato.

Ed invero, non pare lontana da tali considerazioni la giurisprudenza che, incentrando la propria lente d'indagine sulla portata della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-ter c.p., che condiziona la punibilità per il delitto di reimpiego dei capitali di provenienza illecita al mancato concorso nei delitti di ricettazione o di riciclaggio ed all'insussistenza dei presupposti di fatto per un'incriminazione in ordine a tali titoli, affermava che proprio in forza di tale clausola di riserva, potrebbe residuare un margine molto angusto di applicabilità della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648-ter giacché il reimpiego di capitali di illecita provenienza postula, nella maggior parte dei casi, una contestuale realizzazione di un fatto di riciclaggio o un'antecedente ricettazione. E proprio sul versante temporale la Suprema Corte individua uno spazio autonomo al delitto di reimpiego dei capitali. Ed infatti, secondo la Corte di legittimità, laddove vi sia un unico processo volitivo che, attraverso il reimpiego dei capitali realizzi anche l'obiettivo di ostacolare la tracciabilità dei capitali di provenienza illecita, dovrà dirsi consumata la sola fattispecie di cui all'art. 648-ter che assorbirà il delitto di riciclaggio. Al contrario, laddove siano individuabili segmenti temporali distinti e condotte diverse sorrette da autonomi processi volitivi diretti l'uno al riciclaggio del denaro (o alla ricettazione del bene di provenienza delittuosa) e l'altro al reimpiego dei capitali, dovrà dirsi integrata la sola fattispecie di riciclaggio (o di ricettazione) con esclusione di quella del reimpiego di capitali di cui all'art. 648-ter per l'operatività della clausola di riserva di quest'ultimo articolo (in www.dirittopenale.it).

Ed una delle ricostruzioni più illuminanti in tema è fornita in Cass., Sez. II, 25 febbraio 2014, Palumbo, in *Mass. UII*, n. 9026, in cui sono contenuti alcuni importanti principi di diritto espressamente affermati dalla Corte *va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "Integra il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. anche l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie svolte non professionalmente, ma sporadicamente od occasionalmente". Tenuto conto delle finalità perseguite dall'art. 648-ter c.p. (cfr. 7.3.4. di queste Considerazioni in diritto), per configurare il delitto di reimpiego non è neanche necessario che la somma di provenienza illecita sia impiegata in attività economiche o finanziarie lecite. Nessuna rilevanza diretta può, quindi, assumere, per escludere e la configurabilità del*

nell'atto costitutivo o in bilancio circa l'origine dei fondi, oppure falsi contratti di lavoro che restituiscano in forma di stipendio quote di refurtiva al rapinatore). Resteranno, tuttavia, non punibili coloro che si prestino a siffatte macchinazioni per colpa generica o specifica (quelli che, nel gergo prevenzionale, sono qualificati come terzi agevolatori privi di buona fede), salvi i casi in cui la volontaria e cinica violazione degli obblighi antiriciclaggio, da parte di coloro che compiano operazioni anomale per conto di mandanti, consenta di configurare in capo ad essi un dolo eventuale.

Né può escludersi il reperimento di un'ulteriore frontiera di punibilità del reimpiego ove l'autore del delitto presupposto, dopo aver affidato il capitale da riciclare a terzi, rientri nel possesso del denaro ripulito per reimpiegarlo in attività economico-finanziarie; ed invero, a seguito dell'altrui riciclaggio, il bene fungibile originariamente affidato al riciclatore potrebbe ritenersi ormai il prodotto del suo delitto, autonomo, nuovo ed esclusivo, per il quale del resto l'autore del delitto presupposto non potrebbe mai essere imputato.

Ma siffatta impostazione presupporrebbe che l'autore del delitto presupposto non possa ritenersi concorrente del riciclatore nemmeno sul piano oggettivo, il che potrebbe ricorrere nel caso in cui il riciclaggio venga commesso da più

reato, l'eventuale illiceità dell'attività economica o finanziaria nella quale siano impiegate somme di denaro di provenienza illecita, poichè in tal caso l'offesa arrecata dalla condotta al bene tutelato è anche maggiore. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "Integra il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. anche l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie illecite". ... Soltanto per il riciclaggio, dunque, l'art. 648 bis fa espresso riferimento alla necessità che la condotta risulti idonea ad ostacolare la ricostruzione del cosiddetto "paper trail", mentre nel reimpiego la condotta tipica si concretizza nel mero di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitto, poichè esso - anche a prescindere da non richieste finalità dissimulatorie - è di per sè idoneo a ledere il bene-interesse tutelato. Va, in proposito, affermato, il seguente principio di diritto: "Per la configurazione del delitto di reimpiego (art. 648ter c.p.) non occorre che la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, al contrario richiesto dal solo art. 648bis c.p. ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio; il reimpiego costituisce, infatti, fattispecie residuale, che mira unicamente a tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari". Pur se la Corte di appello si è rifatta ad un orientamento giurisprudenziale che si è appena ritenuto non condivisibile, nondimeno le conclusioni dispositive cui essa è giunta quanto alla configurabilità del delitto di cui all'art. 648ter c.p. sono, in definitiva, corrette, essendo nel caso di specie il predetto delitto configurabile per il solo fatto dell'impiego in una attività economico-finanziaria di denaro provenienti da una trullà a prescindere dalla volontà, da parte dell'imputato, di ostacolare l'identificazione della provenienza della somma. Quanto alla necessità o meno, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 648ter c.p., che la somma reimpiegata sia già stata in precedenza "ripulita", i rilievi che precedono evidenziano l'estraneità di essa alla materialità della fattispecie, e quindi la non necessità.

professionisti, progressivamente, mediante plurime operazioni connesse e non preordinate secondo un preciso accordo con l'autore del delitto presupposto; oppure nel caso in cui il sottogruppo degli autori materiali del delitto conferisca agli organizzatori della propria organizzazione criminale le refurtive, in seguito riciclate da altri sodali specializzati e poi restituite pro-quota ai primi. Orbene, nel primo esempio l'autore del delitto presupposto risulterà aver conferito un mandato generico ai riciclatori professionali, difficilmente riconducibile ad una configurazione concorsuale perché egli si affiderà alle scelte tecniche e strategiche autonome dei professionisti; nel secondo esempio il programma criminoso del sodalizio cui l'affiliato abbia aderito *ab initio* renderà addirittura superfluo ogni analogo mandato.

Concludendo, può osservarsi che la maggiore o minore forza del legame contrattuale con il riciclatore potrebbe incidere sulla incriminabilità concreta dell'autore del delitto presupposto che recuperi il possesso di risorse riciclate da terzi; ciò, a seconda delle opzioni, potrebbe in particolare configurarsi quando: 1) l'autore del delitto presupposto abbia incaricato specificamente terzi di riciclarne i proventi (es. di fondere oro in lingotti), non potendo concorrere giuridicamente nel delitto di riciclaggio (ipotesi più debole); 2) l'autore del delitto presupposto abbia incaricato genericamente terzi di riciclarne i proventi, affidando loro piena autonomia sulle modalità concrete (es. percorrere canali interni oppure *off-shore*; utilizzare o meno società schermo, false fatturazioni, contratti bancari, etc.); 3) l'autore del delitto presupposto abbia operato coordinandosi con un contesto organizzato che preveda l'interposizione di soggetti adibiti all'attività di ricezione e riciclaggio e, successivamente, alla restituzione al primo di una forma di rendita o remunerazione proporzionata (ciò sarebbe ancora più evidente qualora un membro di spicco del sodalizio di interponga affidando a sua volta le risorse da riciclare a terzi, come a professionisti legati all'associazione); delle tre ipotesi, l'ultima potrebbe in concreto addirittura implicare che l'autore del delitto presupposto non abbia alcun accordo con i riciclatori e, addirittura che non abbia alcuna conoscenza delle persone e delle tecniche che in concreto realizzano la ripulitura delle risorse poi restituitegli con nuova veste e pronte per consentirgli di installare un'attività economica apparentemente pulita.

Siffatta tripartizione consentirebbe di sanzionare condotte che l'ordinamento comunitario ed internazionale raccomandano ormai da tempo di non lasciare impunte e di relegare la sfera di non punibilità degli autori dei delitti presupposti ai fenomeni meno allarmanti in cui essi impieghino i proventi illeciti a soli fini di consumo o di piccolo risparmio; ma in assenza di un delitto di auto riciclaggio o autoreimpiego mai potrebbe comunque punirsi colui che, più

callido ed esperto del delinquente occasionale o poco istruito, riesca a dirigere o persino ad eseguire l'intero procedimento di ripulitura e di impiego delle risorse in attività economiche anche altamente remunerative.

4. Oggetto di dibattito e critiche per la pesante incidenza sull'efficacia del contrasto al riciclaggio e al rimpiego, come sopra accennato è la clausola normativa che incrimina gli autori dei predetti reati solo "fuori dei casi di concorso" nel reato-presupposto²¹, pur essendo incriminabile "chiunque", come in tutti i cd. reati comuni.

Una consistente parte della dottrina più recente invocano una modifica normativa che abroghi la clausola, stigmatizzandola come un «privilegio» per chi operi l'autoriciclaggio²², fenomeno che non è più circoscritto a mero "reato accessorio" e *post-factum*, bensì è divenuto snodo essenziale di reimpiego di profitti illeciti²³ e rende ormai poco condivisibile leggerne le operazioni di "ripulitura" e successivo impiego come «*naturale prosecuzione, quasi un perfezionamento*» della condotta illecita.

D'altra parte resistono ancora esponenti della dottrina preoccupati che da un'eventuale incriminabilità per riciclaggio dell'autore del delitto-presupposto²⁴ possa derivare l'effetto di una «*pressoché automatica causa di aggravamento della responsabilità, indipendente dal disvalore rinvenibile*

²¹ COSSEDDU, *Riciclaggio: fenomeno "economico-criminale" e complessità di un "percorso" normativo*, www.Diritto@storia.it.

²² La questione, tra le più dibattute in materia di riciclaggio, si colloca tra quelle che vedono oggi un ricorrente orientamento favorevole alla soppressione della clausola di riserva. In tal senso di recente, FISICARO, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, pp. 37 ss.; COSTANZO, *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali comunitarie*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, a cura di DI AMATO, IX, *I reati del mercato finanziario*, Padova, 2007, pp. 467 ss.; FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009, in part. pp. 311 ss. In chiave problematica MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 75. Circa la complessità del sistema quale emerge anche alla luce di dottrina e giurisprudenza, cfr. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da MARINUCCI, DOLCINI, VII, Tomo II, Padova, 2007, in part. pp. 429 ss.

²³ DE FRANCESCO, *Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penali*, in *Dir. pen. proc.*, Milano, 2003, 7 ss.

²⁴ SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 233 ss. L'Autore, peraltro, rilegge la clausola iniziale dell'art. 648-bis c.p. quale «*causa personale di esclusione della pena*», così p. 236, per concludere - *ivi*, p. 242 - nel senso di una preventiva e necessaria riformulazione della disposizione sul riciclaggio, anche attraverso la definizione di «*un elenco chiuso di reati presupposto*». Analoghe conclusioni si rinvergono in CASTALDO, NADDEO, *La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace?* (*Un interessante raffronto con la legislazione argentina*), in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 311 ss.; cfr. altresì FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1262 ss.

nell'impiego del bene o dagli effetti ad esso ricollegabili. In tale prospettiva, quasi tutti i reati, e in particolare quelli contro il patrimonio, andrebbero letti come se, alla cornice di pena in essi prevista, si associasse inevitabilmente l'ulteriore pena del riciclaggio: esito, questo, da taluni ritenuto criticabile per la razionalità del sistema, anche alla luce della severità delle pene applicabili»²⁵.

E secondo tale orientamento non basterebbe l'istituto del reato continuato (o di c.d. "continuazione nel reato") ex art. 81 cpv. c.p. a modulare secondo giustizia le pene, valutandosi la strutturazione e offensività in concreto del "medesimo disegno criminoso" che abbia condotto il medesimo autore dal delitto presupposto al riciclaggio ed all'impiego, perché l'elevata pena edittale del riciclaggio, sul quale quindi poggerebbe la pena-base del calcolo ex art. 81 cit., di fatto eliderebbe una effettiva mitigazione sanzionatoria, rispetto ad un cumulo materiale delle pene irrogabili per tutti i delitti concorrenti; ergo: la eliminazione della clausola in esame²⁶ lederebbe il "principio di offensività" e la «proporzione» tra sanzione e bene giuridico protetto²⁷.

D'altro lato, tuttavia, è un dato di fatto che l'esperienza giudiziaria mostra fenomeni crescenti di gravi "delitti presupposto" commessi da "colletti bianchi" che incorrono in pene edittali ben inferiori rispetto a quelle previste per le conseguenti condotte di riciclaggio e impiego.

Del resto, le Sezioni unite penali della Cassazione²⁸ non hanno ommesso di evidenziare che «*nel caso di specie, il ridotto onere motivazionale è stato pienamente assolto. Infatti, il giudicante ha, compiutamente, indicato le ragioni ostative ad un più favorevole proscioglimento nel merito, con particolare riferimento alle "chiare risultanze dell'indagine svolta dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, compendiate nell'informativa finale n. 39737 dell'11 marzo 2011, che consentivano di disvelare l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione di carattere transnazionale (...) nella quale hanno fatto parte (...) gli odierni imputati (...) in qualità di organizzatori e che si propone-*

²⁵ SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, cit., 236. Merita attenzione quanto sottolineato da MUSCO, *Nasce il nocimento al risparmio una inutile "norma spettacolo". Costituzionalmente dubbia e applicabile solo alle catastrofi*, in *Dir. e giust.*, 2004, 8 ss., allorché sottolinea l'inutilità della soppressione della clausola di riserva rispetto a questioni che sopravviverebbero in sede interpretativa. In chiave opposta ROSI, *Ora basta: chi ricicla per sé va punito. No all'immunità patrimoniale del reo. Self laundering e sequestro preventivo: un caso riapre il dibattito*, in *Dir. e giust.*, 2006, Bologna, pp. 48 ss.

²⁶ Così PIOLETTI, *Le fonti internazionali del riciclaggio, Relazione incontro CSM*, Roma, 2006, 15, e *Il riciclaggio*, in ARMONE, CIMINI, GANDINI, IUZZOLINO, NICASTRO, PIOLETTI, *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pp. 169 ss.

²⁷ Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 198.

²⁸ Cass., Sez. un., 23 aprile 2013, Adami, in *Mass. Uff.*, n. 18374.

va, quale oggetto sociale, la commissione di una pluralità di reati di bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed altri reati tributari, appropriazione indebita, riciclaggio", soggiungendo più oltre: "rilevato che gli operanti accertavano l'esistenza di una complessa organizzazione, promossa e costituita dai citati commercialisti (...) e nel corso degli anni articolata mediante collaborazione con strutture professionali autonome ed esterne, facenti capo al V. ed all' A., che forniva soluzioni fraudolente alla propria clientela - fra cui si annoveravano vari e consistenti gruppi imprenditoriali - consistite in operazioni di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta mediante distrazione di beni, di autofinanziamento attraverso operazioni di leasing e di riciclaggio, reimpiego di beni e denaro, operazioni realizzate con l'ausilio ed il contributo degli attuali imputati che hanno sfruttato la loro professionalità di commercialisti».

Pertanto, come osservato, nel concreto il principio di "offensività" si ritroverebbe altrettanto pregiudicato nei casi in cui il calcolo della pena prescindesse dai fenomeni di autoriciclaggio e dalle gravissime conseguenze di perturbamento dell'"ordine economico" conseguenti.

Autorevole dottrina "commerciale"²⁹ già aveva accolto entusiasta la riformulazione della fattispecie incriminatrice del riciclaggio realizzata con la legge n. 328 del 1993, condotta in conformità alle definizioni fornite dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, nonché dalla Direttiva n. 166 del 10 giugno 1991 del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea.

In particolare, si è salutato con favore l'ampliamento della nozione di delitto presupposto del riciclaggio a qualsiasi delitto non colposo, al di fuori di anguste elencazioni tassative e sotto l'egida unificante della idoneità dei delitti presupposti a produrre proventi illeciti; e tale apertura ha favorito, come costantemente evidenziato in giurisprudenza, la sanzionabilità del partecipe al sodalizio criminoso anche per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell'associazione³⁰ o delle condotte di ripulitura conseguenti al reato di illecita concorrenza con minaccia e con violenza³¹.

Analogamente si è apprezzato l'ampliamento dell'ambito dei proventi con-

²⁹ D'ARCANGELO, *Frode fiscale e riciclaggio*, *Rivista dei Dottori Commercialisti Attualità e pratica professionale*, Milano, 2011, pp. 331 ss.

³⁰ Secondo Cass., Sez. VII, 27 novembre 2008, Benrabai, in *Mass. Uff.*, n. 1024, anche il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto di quello di riciclaggio, atteso che lo stesso è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, come dimostra il fatto che tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite utilizzando il metodo mafioso.

³¹ Cass., Sez. I, 13 gennaio 2009, PM Tribunale di Roma, www.italgiure.it.

templati dall'art. 648-*bis* c.p. anche alle «*altre utilità*» diverse dal danaro, aprendosi così la strada a far rientrare persino il risparmio di imposta nella nozione di utilità penalmente rilevante; del resto, l'ordinamento stesso definisce come profitto del reato tributario il risparmio di spesa e ne legittima la sequestrabilità e la confiscabilità (art. 1, co. 143 della L. 24 dicembre 2007, n. 244). E tale scelta si pone in continuità con i costanti inviti a contrastare il riciclaggio da frode fiscale da parte della normativa internazionale³² e della Banca d'Italia che, nelle «*Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette*» del 12 gennaio 2001, ha conferito rilevanza anche ai reati presupposto intesi ad evitare esborsi o comunque diminuzioni patrimoniali, tra cui si pongono tipicamente i delitti di frode fiscale³³.

Un altro importante dibattito ha riguardato il profilo soggettivo ed è giunto a ritenere³⁴ applicabile anche al riciclaggio il dolo eventuale, così come già registrati in tema di ricettazione: ciò comporta che il dolo di riciclaggio possa configurarsi anche in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relati-

³² L'art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea n. 2001/500/GAI del 26 giugno 2001, nel delineare l'ambito dei reati per i quali gli Stati devono procedere alla confisca di strumenti e di proventi o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi, come stabilito dall'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 1990, ha precisato che comunque restano impregiudicate le riserve alla ratifica di tale Convenzione apposte relativamente alla confisca dei proventi derivanti da reati punibili ai sensi della legislazione fiscale. I reati fiscali possono, pertanto, senz'altro produrre «proventi» in quanto tali suscettibili di formare oggetto di riciclaggio ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo. L'art. 3, co. 5, lett. *f*) della Direttiva 2005/60/CE prevede come delitti presupposto del riciclaggio tutti i reati punibili con una pena superiore nel massimo a un anno ovvero nel minimo a sei mesi e, pertanto, anche i delitti fiscali di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), di fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e di omessa dichiarazione (art. 5). La giurisprudenza consolidata ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza. Cass., Sez. II, 12 febbraio 2014, Bartolini, in *Mass. Uff.*, n. 6604, ha inoltre ribadito che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi esso desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.

³³ Tuttavia, atteso che i delitti di frode fiscale si perfezionano a mezzo della presentazione della dichiarazione, il riciclaggio da frode fiscale non potrà legittimare iniziative cautelari personali e reali se non una volta perfezionato il delitto presupposto. Parimenti in caso di mancato superamento delle soglie quantitative (e, pertanto, in presenza di una mera evasione fiscale sanzionabile esclusivamente sotto il profilo amministrativo) non sarà possibile configurare per carenza del delitto presupposto il delitto di riciclaggio da frode fiscale; cfr. FISICARO, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE. Obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.lgs. 231/07*, Milano, 2008.

³⁴ D'ARCANGELO, *Frode fiscale e riciclaggio*, *Rivista dei Dottori Commercialisti Attualità e pratica professionale*, Milano, 2011.

va accettazione del rischio³⁵ e, quindi, anche in caso di superamento delle soglie elusive rilevanti in materia tributaria³⁶, oppure nei casi più gravi di volontaria disapplicazione delle direttive delle autorità di vigilanza in materia creditizia, finanziaria ed assicurativa a carico degli intermediari professionali, soprattutto nelle relazioni commerciali e finanziarie avviate accettando cinicamente il rischio che alcuni clienti, la cui identità, le cui caratteristiche e le cui operazioni facciano insorgere ragionevoli timori, intendano commettere delitti di riciclaggio o reimpiego.

E si ricorda che il dolo eventuale sussiste anche quando si nutrano seri dubbi circa la provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità apportate dal cliente connotato da un *rating* negativo, soprattutto alla luce delle caratteristiche oggettive dell'operazione posta in essere, delle connotazioni soggettive delle parti contraenti (fiduciario operante in paese off-shore, qualità di parte contraente di società di diritto estero prive di concreta operatività e di reali finalità imprenditoriali, etc.) e delle eventuali anomalie della operazione stessa (es. operazione priva di plausibile giustificazione sul piano economico o giuridico, realizzata mediante il ricorso a società di comodo o domiciliate in *tax heaven*³⁷ o alla interposizione soggettiva fittizia, estero-vestizione dell'operazione stessa, etc.).

5. Di recente le istituzioni nazionali ed internazionali stanno ampliando il dibattito sul cd. *self-laundering*, così come ormai da anni è indicato nel panorama internazionale l'"autoriciiclaggio", di cui da tempo è denunciata la pericolosità e problematicità e si invoca la sanzionabilità.

Non è un caso che il Governatore della Banca d'Italia, Draghi, nella "testimonianza" alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) del Senato della Repubblica, circa le problematiche connesse al riciclaggio, a margine dell'esame dei disegni di legge n. 733 e collegati in materia di sicurezza pubblica, il 15 luglio 2008 abbia auspicato la punibilità del c.d. autoriciiclaggio (oggetto del disegno di legge A.S./583) sollecitata dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) già nel 2005.

Ma all'ipotesi di adesione a tale impostazione egli aggiungeva la seguente af-

³⁵ Cass., Sez. II, 06 marzo 2014, Alfarano, in *Mass. UII*, n. 10856.

³⁶ IELO, *Reati tributari e riciclaggio: spunti di riflessione alla luce del decreto sullo scudo fiscale*, in www.rivista231.it.

³⁷ L'art. 12, co. 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 sancisce che, ai fini fiscali, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato, specificamente indicati attraverso il richiamo a decreti ministeriali del MEF (Ministero Economia e Finanze), si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

fermazione prudentiale: «*la punizione dell'autoriciclaggio consentirebbe di allineare la fattispecie penale alla più ampia nozione di riciclaggio introdotta dal D.lgs. n. 231 del 2007 ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto. Andrebbero comunque ricercate misure che favoriscano la perseguibilità del reato di riciclaggio senza aggravare ingiustificatamente i responsabili di reati di ridotta pericolosità sociale*». Del resto, già lo stesso Governatore aveva riferito alla Commissione Antimafia nel giugno del 2007: «*se da un lato la punibilità dell'autoriciclaggio potrebbe garantire un più agevole accertamento probatorio delle fattispecie criminose complesse, dall'altro, va considerato che, nell'ipotesi di reati presupposto caratterizzati da un minore grado di offensività, potrebbe determinare un'eccessiva punizione della condotta*», così mostrando attenzione ad una corretta dosimetria della pena a seconda del concreto atteggiarsi dell'offensività dei delitti presupposti rispetto a quelli di successivo riciclaggio e impiego; per converso, egli ammetteva che l'impunità dell'autoriciclaggio comportava una distorsione nell'accertamento della verità, inducendo i responsabili dei delitti presupposto alla «falsa ammissione del concorso nel reato sottostante», così evitando la condanna per riciclaggio e falsando la conoscibilità fenomenica reale delle dinamiche riciclatorie³⁸.

Altre voci autorevoli hanno invero denunciato il rischio di un contrasto tra profili di prevenzione generale e esigenze di veridica emersione dei fenomeni di riciclaggio da contrastare, optando per l'eliminazione dell'inciso di apertura dell'art. 648-*bis* c.p.³⁹, o quantomeno per la limitazione dell'ambito della fattispecie a «*tipologie ristrette di reati base, anziché ricomprendere indiscriminatamente qualsiasi delitto*»⁴⁰, ed in particolare per la «*concentrazione su specifiche forme delittuose, selezionate tra le ipotesi collettore delle attività realizzate dalla criminalità organizzata per auto-alimentarsi*», dimenticando tuttavia che il crimine organizzato è costituito da abili “percettori di opportunità” in

³⁸ Cfr., nel testo integrale, DRAGHI, *Problematiche connesse al riciclaggio nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 733 e collegati in materia di sicurezza pubblica*, (Senato della Repubblica, 15 luglio 2008), in part. 9 ed *ibidem*, nt. 7; ID., *Audizione alla Commissione parlamentare antimafia* (seduta del 14 giugno 2007), 7 s. Per un quadro normativo riferibile ad altri ordinamenti, cfr. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, cit., 239 ss., ed *ivi* dottrina riportata.

³⁹ GRASSO, *Audizione dinanzi alla Commissione bicamerale nella seduta del 26 giugno 2007*, in RAZZANTE, *Osservazioni sull'introduzione del reato di autoriciclaggio nel codice penale*, www.carabinieri.it, Rassegna dell'Arma n. 01 del 2011, Sez. studi.

⁴⁰ CASTALDO, NADDEO, *La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace? (Un interessante raffronto con la legislazione argentina)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 311 ss.

qualsivoglia campo economico e delittuoso⁴¹.

E sull'onda di tale delicato dibattito l'art. 6, par. 2, lett. b), Convenzione di Strasburgo del 1990, ha preferito rimettere agli Stati-Parte la facoltà di escludere dalla punibilità per riciclaggio le «*persone che hanno commesso il reato principale*», non avendo previsto indicazioni in tema le 40 Raccomandazioni del GAFI, né la Decisione quadro 2001/500 GAI del Consiglio dell'Unione Europea in data 26 giugno 2001, mentre la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, aperta alla firma in occasione della Conferenza internazionale svoltasi a Palermo dal 12/15 novembre del 2000, e ratificata con la L. 16 marzo 2006, n. 146, si era limitata – all'art. 6, par. 2 lett. e) – a prevedere che, in caso di contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, il reato di riciclaggio potesse non trovare applicazione «*alle persone che hanno commesso il reato presupposto*»⁴².

Dietro tali considerazioni si celano non solo politiche internazionali di contrasto al crimine economico e di rafforzamento della tutela dei beni giuridici in sé considerati, ma strategie intese a garantire l'intero “panorama” economico-finanziario che ormai anche le nazioni più scettiche vedono minacciato dalla criminalità organizzata transazionale⁴³. È invero all'ordine del giorno il dibattito che evidenzia come l'attuale sistema economico-finanziario globalizzato sia fragile ed interconnesso, al punto che il *rating* di affidabilità di ciascuna nazione può riverberarsi anche sull'economia delle altre nazioni e sulla fiducia degli operatori economici internazionali; ne deriva una presa di coscienza sull'importanza sempre maggiore di assicurare la piena trasparenza e il concreto rispetto della legalità a tutti gli operatori economici e finanziari, disinquinandolo dagli effetti distorsivi derivanti da fattori altamente anticoncorrenziali (come quelli conseguenti al riciclaggio ed all'autoriciclaggio) e da *lobbies* di potere economico occulto costituite grazie alla mimetizzazione ed all'investimento dei patrimoni illeciti.

6. Nel panorama interno italiano è crescente l'attenzione al dibattito su una più incisiva tipizzazione ed unificazione delle condotte latu sensu riconducibi-

⁴¹ GIURA, *Master in Diritto penale dell'Economia presso Università Cattolica*, Milano, 2013.

⁴² In altro senso, DI GREGORIO, MAINOLFI, RISPOLI, *Antiriciclaggio: prevenzione e nuovi obblighi. Le novità del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, Roma, 2008, p. 115 ss.

⁴³ Va in proposito segnalata la rilevanza dell'aggravante introdotta al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. (c.d. “aggravante di riciclaggio”), per la quale si rinvia a PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1221, 1234 ss.; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, pp. 357 ss., unitamente alla dottrina già citata. Più in generale, sull'incidenza nel fenomeno associativo, MUSCATIELLO, *Associazione per delinquere e riciclaggio: funzione e limiti della clausola di riserva*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 97 ss.

li ai fenomeni riciclatori, tanto che già l'11 gennaio 2013, il Ministro della Giustizia, *pro tempore*, Paola Severino aveva insediato il Gruppo di studio sull'Autoriciclaggio, composto da rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura e del mondo accademico, e coordinato dal Procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, per studiare una bozza normativa più adeguata, presentata il 23 aprile 2013 evidenziando il grave impatto di tale fattore inquinante sul tessuto imprenditoriale e sociale, tale da renderlo non solo una minaccia per i patrimoni individuali, ma soprattutto per il corretto e ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie, nonché - di conseguenza - per l'efficiente e imparziale amministrazione della giustizia e della cosa pubblica.

La scelta dogmatica fu improntata a configurare la condotta di auto riciclaggio non come frazione del reato presupposto o come suo *post factum* finalizzata a consolidarne i frutti, quanto come nuova e diversa condotta, sanzionabile in ragione di un proprio peculiare disvalore. E si è ritenuto conseguenzialmente di istituire un apposito capo dedicato ai delitti contro l'ordine economico e finanziario ovvero contro l'amministrazione della giustizia includendovi anche la classica fattispecie di riciclaggio, in modo da valorizzare la dimensione finanziaria fraudolenta delle operazioni e da spostare il baricentro del disvalore sugli effetti discorsivi della concorrenza degli investimenti di proventi illeciti in attività economiche o finanziarie, più che sui fini di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Conseguenza di tale impostazione, più conforme al principio di offensività, sarebbe quella di escludere la punibilità di ogni condotta successiva degli autori del reato presupposto finalizzata al mero godimento dei relativi proventi, riservando un adeguato intervento sanzionatorio alle condotte di trasformazione ed investimento in senso stretto, da graduare a seconda dell'intensità delle tecniche fraudolente adoperate e della estensione ed incidenza delle esternalità economiche negative conseguenti ai delitti.

Il Gruppo di studio ha opportunamente evidenziato la necessità di rivedere i rapporti tra le fattispecie di riciclaggio e di reimpiego, che dal punto di vista criminologico e dogmatico appaiono riconducibili ad un'unica più ampia fenomenologia di condotta, consistente nel compiere operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni o denaro o altre utilità allo scopo di consentirne, alternativamente, il consumo o l'investimento, evidenziando quindi l'opportunità di inclusione in un'unica norma incriminatrice.

E in coerenza con le conclusioni del Gruppo di lavoro predetto è conseguito il disegno di legge 15 marzo 2013, n. 19, Grasso ed altri, recante "Disposizio-

ni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”, nella cui relazione si è segnalato come oggi l’autoriciclaggio, non punibile in Italia, risulti sanzionato in altri ordinamenti, fra i quali quello spagnolo e francese, oltre che negli Stati Uniti e in Svizzera. Sotto il profilo internazionale vi è infatti un’ampia convergenza sia livello europeo che globale a favore dell’introduzione del reato di auto riciclaggio, ricordandosi altresì che nel parere 24 ottobre 2012 il Consiglio superiore della magistratura sul disegno di legge anticorruzione aveva affermato che *«...deve essere segnalata l’opportunità di una norma che punisca il cosiddetto "auto riciclaggio", e cioè il reimpiego e la reinmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei pro-venti delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l’ordinamento di uno strumento utile ad impedire - a valle della corruzione - la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l’attività illecita»*.

Sulla scorta di queste premesse il disegno di legge si è proposto di colmare una rilevante lacuna del nostro sistema penale, in materia di delitti contro il patrimonio, (più correttamente inquadrabili da un punto di vista sistematico tra le violazioni contro l’ordine economico), al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato, ma anche ai connessi reati di corruzione ed evasione fiscale.

Nella Relazione si è affrontata la questione, di carattere generale, relativa alla collocazione sistematica della norma in materia di riciclaggio, criticandosi la scelta di inserire gli articoli 648-*bis* e 648-*ter* nel titolo XIII del libro secondo del codice penale, concernente i delitti contro il patrimonio, sulla scia tralattiva del preesistente delitto di ricettazione, ed evidenziandosi che le ormai consolidate osservazioni di tipo criminologico dimostrano che le attività di riciclaggio e di reinvestimento incidono in misura sensibile sul sistema economico nel suo complesso, con specifico riguardo al settore finanziario, utilizzato dal crimine organizzato per l’allocazione più conveniente delle risorse patrimoniali illecitamente conseguite⁴⁴.

⁴⁴ Del resto, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, contiene all’art. 2 un’ampia definizione di riciclaggio, che - anche se finalizzata alla materia disciplinata da quella specifica normativa - non può in qualche modo non influenzare anche le scelte del legislatore nel settore penale. Anzi, già gli studi giuridici condotti dalle autorità di vigilanza (es. Bankitalia, Consob, Isvap) chiamate ad attuarne le norme in via regolamentare e, soprattutto, a fornire esempi di modelli di organizzazione da seguire per evitare responsabilità amministrativa in capo all’ente, avevano fatto notare come nel più recente concet-

Non esistendo nel catalogo dei beni-interesse previsti nella parte speciale del codice penale il bene giuridico dell'integrità del sistema finanziario si è ipotizzata un'integrazione del titolo VIII del libro secondo del codice penale, con aggiunta di un capo III-*bis* relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, in cui includere anche fattispecie di reato inerenti ai fenomeni di circolazione di ricchezze di provenienza illecita, magari unificando gli attuali articoli 648-*bis* e 648-*ter c.p.* in un'unica fattispecie, che contempli espressamente la casistica del fenomeno del riciclaggio, ovvero le condotte di *placement* ("piazzamento", ovvero collocamento dei proventi illeciti), *layering* («stratificazione, ovvero separazione dei capitali illeciti dalla propria matrice mediante operazioni finanziarie di copertura») e *integration* ("integrazione" dei proventi "ripuliti" nei circuiti dell'economia lecita, attraverso investimenti o l'esercizio di attività imprenditoriali), colpendole alternativamente o cumulativamente in modo da non lasciare impunito alcuna sequenza del procedimento riciclatorio considerato nel suo complesso e da consentire l'automatica estensione della punibilità in conseguenza dell'evoluzione e della mutevolezza dei ruoli dei soggetti intervenienti nelle singole fasi.

Appare evidente, quindi, che le concordi proposizioni del Gruppo di lavoro Severino e dei Senatori implicavano anch'esse l'opportunità di eliminare l'asimmetria sopra denunciata tra normativa penale e microsistema della prevenzione, in modo da consentire un più serio contrasto all'accumulazione criminale di risorse reimmesse nell'economia "ufficiale" e di rimediare alle inibizioni conseguite all'eccessiva frammentazione dogmatica di un fenomeno che andava invece compreso nella sua globalità e transnazionalità, il che si traduce nell'impunità ancora oggi palese delle frange professionali protagoniste dell'arricchimento vero e duraturo della criminalità organizzata e nell'impotenza delle istituzioni nel neutralizzarne le gravi distorsioni incidenti sul sistema economico-finanziario interno ed internazionale.

Successivamente, con decreto del 7 giugno 2013 il Presidente del Consiglio dei Ministri, *pro tempore*, Enrico Letta aveva istituito la Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, cd. Commissione Garofoli, alla criminalità, avente ad oggetto, tra l'altro, proprio l'introduzione normativa dell'autoriciclaggio e dell'autoimpiego.

Il 23 gennaio 2014 è stato presentato il rapporto della Commissione, Per una

to di riciclaggio, rilevante per la responsabilità penale ed amministrativa degli intermediari professionali, rientrino anche le operazioni attivate direttamente dall'autore o dal partecipe dei delitti presupposti, tanto da evidenziare come proprio nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 abbia avuto ingresso per la prima volta - in parallelo a quanto accaduto per le norme in materia di prevenzione patrimoniale - una nozione di autoriciclaggio giuridicamente rilevante.

moderna politica antimafia.

Punti fermi dei lavori sono stati: il mantenimento dell'autoriciclaggio e dell'autoimpiego tra i delitti contro il patrimonio, nonostante la loro riconosciuta plurioffensività, tale da comportare anche aggressioni al sistema economico-finanziario e alla concorrenza. Scongiorare il rischio di incriminare condotte integranti la naturale prosecuzione del reato presupposto, ritenuto quale *post factum* privo di autentico disvalore.

Tale questione è stata posta in particolare in riferimento all'autoimpiego, ritenendone la rilevanza penale solo nell'ipotesi in cui il soggetto, commesso il primo reato, ne investa il provento in attività "imprenditoriali", con esclusione delle ipotesi in cui l'investimento avvenga in attività meramente ed occasionalmente economiche.

Ad avviso della Commissione, la delimitazione su indicata risponde alla finalità sottesa all'introduzione del reato dell'autoimpiego, ossia quella di sanzionare l'inquinamento del sistema imprenditoriale con l'utilizzo di denari o beni di provenienza delittuosa.

Tali problematiche, invece, non si porrebbero in riferimento all'autoriciclaggio, attesa la non sussumibilità nella condotta di "sostituzione", "trasferimento", "compimento di altre operazioni", tutte volte ad "ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Pressoché negli stessi giorni in cui venivano rese note le conclusioni della Commissione, il 12 febbraio 2014 veniva emessa l'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. presso il Tribunale di Milano - operazione "Tibet", P.P. n. 12053 del 2011 r.g.n.r. - ed eseguita poi nel mese di marzo nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti alla ndrangheta per aver costituito una vera e propria banca clandestina, dedita alla sistematica perpetrazione dei delitti di riciclaggio, di usura, di estorsione, di esercizio abusivo del credito e di contrabbando, esercitata con l'impiego di svariate società di copertura intestate fittiziamente a prestanome, ed al conseguente occultamento degli ingentissimi capitali illeciti acquisiti attraverso la "schermatura" operata attraverso altre società di copertura⁴⁵.

⁴⁵ Si legge nell'ordinanza di custodia cautelare che «l'indagine ha dimostrato al di là di ogni dubbio l'esistenza sul territorio lombardo, ed in particolare a Seveso e Desio (MB), di una vera e propria "banca clandestina" gestita dall'associazione mafiosa capeggiata da P.G., affiliato alla ndrangheta ed attuale reggente della Locale della ndrangheta di Desio (MB). L'esistenza, in altri termini, di una complessa organizzazione criminale, avente base in Brianza, e composta da numerosi associati, ciascuno dei quali inserito in un preciso organigramma, e svolgente compiti predeterminati ed affidatigli dal capo indiscusso, organizzazione armata, e strutturata in modo molto esteso e ramificato, con forti addentellati anche all'estero (in Svizzera e nella Repubblica di San Marino), attraverso l'impiego di svariate e diversificate ditte e società di copertura (intestate fittiziamente a prestanome), che, avvalendosi sistematicamente

Del provvedimento cautelare colpiva l'attenzione una serie di dialoghi captati da cui emergeva un livello di consapevolezza dell'attività di riciclaggio⁴⁶ tale da apparire affrontato dagli indagati come un ordinario rischio d'impresa, dimostrando ben scarso timore delle sanzioni penali e, invece, un ben più netto fastidio nei confronti delle misure di prevenzione e, in particolare, verso quello strumento ablatorio che essi stessi dimostravano di conoscere gergalmente come "confisca antimafia"⁴⁷ e di sapere essere l'unico strumento idoneo a colpire alcune tipologie di condotte e di locupletazioni, non perseguibili, o non efficacemente perseguibili, sul piano penale⁴⁸.

Quanto emerge da tale vicenda dimostra l'inaspettata attualità e correttezza della c.d. legge di Gresham, agente di commercio al servizio della monarchia britannica, enunciata nel lontano 1551, secondo cui «*la cattiva moneta in circolazione scaccia quella buona*» ed impone l'urgente necessità di tutelare da imminenti pericoli l'integrità dell'intero sistema economico-finanziario e della libera concorrenza dalle nuove frontiere dell'imprenditoria mafiosa, rispetto alle quali l'astratto timore di violare il principio del *ne bis in idem* sostanziale,

della forza di intimidazione e del metodo di condizionamento tipicamente mafiosi, ha posto in essere numerosissimi delitti, che vanno dal riciclaggio all'esercizio abusivo del credito, dall'usura alle estorsioni, dal contrabbando alla interposizione fittizia di società e di beni immobili, e che aveva nel suo generalizzato programma criminoso anche quello di porre in essere una serie di truffe in danno di società finanziarie e di istituti bancari. Osserva il Giudice ma - come risulta palese dalla presente inchiesta - la stessa 'ndrangheta lombarda, non soddisfatta di ciò, ha pensato bene anche di mettersi in proprio come struttura che gestisce un'attività finanziaria illecita di proporzioni davvero notevoli ed impressionanti (nelle intercettazioni della presente inchiesta si parla di centinaia e centinaia di milioni di euro), istituendo una sua propria banca clandestina, che le consente di gestire ed accumulare ingentissimi capitali delittuosi, e di allargare e rafforzare il suo già notevole potere sia in termini economici sia in termini di condizionamento più prettamente mafioso, e di assumere, infine, il controllo della gestione di diverse aziende e di patrimoni immobiliari di elevatissimo valore».

⁴⁶ In ordinanza cit. si legge «*Io stesso P. spiegava a L. M. nel dettaglio, ancorchè con termini coloriti, il lavoro di riciclaggio svolto, le percentuali applicate, le attività svolte, e gli investimenti effettuati: "ore 17.19.28 M. chiede come sta andando la...inc...e P. risponde che andavano a firmare l'atto dal notaio e aggiunge che hanno preso un bel appalto (vedi servizio Sov.te Ferraro per ATI Caldirola/Pulici). P. riferisce che poi prenderanno anche il lavoro a Torino. Loro daranno i soldi e questi gli daranno il lavoro. P. dice che lo faranno lunedì. ...da ore 17.28.05 P.: praticamente no?... tu non so se l'hai capito tutto il lavoro che faccio qua .. M.: eh.. sì è il riciclo di denaro liquido per guadagnarci la percentuale tu..giusto? P.: brava...».*

⁴⁷ Dei dialoganti intercettati, come si legge nei brogliacci, «*P. cambiava discorso e si lamentava della recente confisca dei suoi beni disposta dal Tribunale Sezione Autonoma delle Misure di Prevenzione di Milano. A quel punto, S. chiedeva se l'origine della confisca dei suoi beni fosse stata legata alla sua appartenenza alla 'ndrangheta. P. rispondeva affermativamente, precisando che si trattava di provvedimenti giustificati dalla legislazione antiusura ed antimafia*».

⁴⁸ Sul punto, si veda il seguente scambio di battute. «*P.: anche se quello ... inc. ... l'avvocato dice che ha parlato con il presidente della ... inc. ... di Prevenzione di ...».* «*S.: ma a te, ti hanno fatto questo per la storia ... per la 'ndrangheta?*». «*P.: sì, sì, tutto l'usura ... antimafia, no? Legge antimafia, sì, sennò non potevano fare*».

costantemente espresso in dottrina e nelle commissioni governative di riforma a fronte delle proposte di introduzione dei delitti di autoriciclaggio ed autoimpiego, rivela la notevole distanza del mondo accademico e politico rispetto a quanto rivela la recente e concreta esperienza giudiziaria: ormai le mafie non si atteggiavano più solamente ad imprenditrici⁴⁹, ma erigono reti di cooperazione e infiltrazione economica dotate di un proprio sistema bancario di supporto.

In tempi di grave crisi economica, ciò significa acquisire il controllo del potere reale, condizionare le dinamiche del credito, del finanziamento, del risparmio e del recupero crediti, “scacciare la moneta buona in circolazione con quella cattiva”.

⁴⁹ ARLACCHI, *La Mafia Imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno*, in *Il Saggiatore*, Milano, 2007.